

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1908

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORESTIERE, VALENSISE, SELVA, LA RUSSA,  
COLA, FALVO, GISSI, NESPOLI, MAZZONE,  
DEL PRETE, CARRARA**

Attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria  
al Corpo delle capitanerie di porto

*Presentata il 23 gennaio 1995*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Come è noto, l'articolo 57 del codice di procedura penale indica, quali titolari di funzioni di polizia giudiziaria, il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Tali cinque Corpi costituiscono le Forze di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Si propone l'assegnazione delle funzioni di cui sopra anche al personale del Corpo delle capitanerie di porto, le cui attività di polizia giudiziaria trovano attualmente fondamento nell'articolo 1235 del codice della navigazione e sono pertanto limitate ai reati previsti dal codice della navigazione e dalle leggi speciali in materia marittima, nonché a qualsiasi altro tipo di reato nei porti ove non esistono uffici di pubblica sicurezza.

Le capitanerie di porto sono venute progressivamente a svolgere compiti di carattere tecnico-operativo e di polizia sempre più pregnanti, dal concorso alla lotta contro il contrabbando ed il traffico di droga alla tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico sommerso, dalle operazioni di polizia internazionale, come l'*embargo* nei confronti della Serbia, alla lotta contro l'immigrazione clandestina, dal concorso al servizio di polizia stradale nei porti alla protezione dell'ambiente marino.

La crescita dei compiti ormai spesso esorbitanti dallo stesso comparto puramente marittimo, e la sempre più diffusa attenzione pubblica verso le attività che si svolgono nei porti e sul mare, che particolarmente nel periodo estivo provocano tanti illeciti e tanti eventi luttuosi, implicano un palese riconoscimento in termini

---

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

di idoneo provvedimento legislativo di quelle funzioni già effettivamente svolte e da varie leggi attribuite al Corpo delle capitanerie di porto, funzioni di importanza non inferiore e non più circoscritte in termini spaziali rispetto a quelle svolte da altri Corpi che già hanno avuto il riconoscimento di cui si tratta, quali il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al Corpo delle capitanerie di porto sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 57 del codice di procedura penale; il restante personale del Corpo espleta le funzioni di agente di polizia giudiziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

